

**Cassazione.** Niente vincolo di risposta

# La segnalazione del cittadino non vincola l'Albo

**Guglielmo Saporito**

Il cittadino non può imporre a un Ordine professionale di sottoporre a giudizio il professionista che lo abbia danneggiato: lo sottolinea la Cassazione penale con la sentenza 4 gennaio 2012 n. 79, destinata a far discutere sul ruolo degli Ordini.

La vicenda riguarda un procedimento penale per omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale), reato che si configura in tutti i casi in cui vi è un obbligo di rispondere o di provvedere su istanze di privati. Su una risposta, appunto, confidava il cliente di un medico, il quale aveva presentato più esposti all'Ordine nei confronti di un cardiologo che a suo parere aveva violato norme deontologiche commettendo errori per imperizia.

Su tali esposti l'Ordine dei medici non aveva prov-

veduto, senza nemmeno indicare le ragioni del ritardo o del diniego.

Di qui, una volta decorsi i 30 giorni (legge 241/1990, salvo discipline particolari) la denuncia penale per omissione di atti di ufficio.

L'orientamento della Cassazione è sfavorevole all'autore dell'esposto, in quanto esclude il reato di omissione in quanto la richiesta di provvedere non corrisponde a un interesse giuridicamente tutelato.

Il cittadino che ritenga di aver subito un illecito deontologico da parte di un professionista non ha quindi un interesse tutelabile: al più, secondo la Cassazione, vi è un interesse "di mero fatto" a ottenere l'avvio di un procedimento disciplinare, ma questo interesse, se violato, non è perseguibile penalmente.

Se quindi la procedura disciplinare non viene avviata, l'Ordine professionale non deve darne conto al privato. In altri termini, l'Ordine professiona-

le può omettere istruttorie sul proprio iscritto, può non rispondere alle richieste di chiarimenti del privato, può omettere provvedimenti e sottrarsi all'onere di spiegare le ragioni di tale diniego.

Quindi, il cittadino rimane estraneo alle procedure disciplinari deontologiche, senza un ruolo attivo per gli utenti autori degli esposti. La stessa Cassazione, in sede civile (10070/2011) aveva sottolineato che le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini non possono essere impugnate dal privato denunciante, che le ritiene troppo miti. Al più,

secondo i giudici civili, l'interessato si può rivolgere alla magistratura civile o penale per far valere i propri interessi, lamentando un danno ingiusto e un eventuale abuso di ufficio da parte dell'ordine professionale (articolo 323 del Codice penale: Cassazione 24088/2011). Tutto ciò convince dell'opportunità di un chiarimento sul ruolo degli Ordini professionali: se si affida loro l'applicazione dei codici deontologici (da ultimo, articolo 10 comma 7 della legge 183/2011, sulle società professionali), non si può negare agli utenti un ruolo attivo nei relativi giudizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**APPROFONDIMENTO ON LINE**

Il testo della sentenza  
[www.itsole24ore.com/norme](http://www.itsole24ore.com/norme)

**MANCATA TUTELA**

L'Ordine può restare inattivo alla denuncia di un comportamento scorretto da parte di un iscritto

